

COMUNE DI CAPANNORI

(Prov. di Lucca) SETTORE "SERVIZI ALLA CITTÀ"

Ufficio "Pianificazione Urbanistica - Politiche Ambientali"

Prot. n. 2981 del 14 GEN, 2019

ordinanza nº 25/2019

Oggetto:

Misure contingibili per garantire il rispetto dei valori limite di concentrazione di polveri sottili nell'aria ambiente previsti dal D. Lgs. 155/2010 – Regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomasse e divieto di circolazione temporaneo dei veicoli Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Premesso che presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca, sono posizionate centraline di misura degli inquinanti dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM₁₀). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/16:

Preso atto del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero, relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (50 μ g/mc di aria), è pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre);

Preso atto del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il valore medio annuale, relativamente al parametro inquinante PM_{10} (polveri sottili), è pari a 40 μ g/mc di aria;

Atteso che nel corso dei mesi autunnali ed invernali, così come comunicato da ARPAT, si possono verificare numerosi e ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero pari a 50 μg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili);

Atteso che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitante emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

Preso atto della L.R. n. 9 del 11/02/2010 la quale stabilisce che è di competenza comunale l'adozione di interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limiti previsti dalla vigente normativa nazionale;

Preso atto della D.G.R.T. n. 1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 155/2010;

Preso atto della Delib. della G.C. n. 326/15 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 di cui alla L.R. 09/2010. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di limitare il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sforamento del valore limite medio giornaliero pari a 50 μg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili);

Preso atto della D.G.R.T. n. 814/2016 avente ad oggetto. "L.R. 9/2010 – Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011";

Preso atto della Delib. della G.C. n. 255 del 03/11/2016 con la quale si approvano alcune modifiche al Piano di Azione Comunale (PAC) approvato con Delib. della G.C. n. 326/15 con particolare riferimento alla tipologia degli interventi contingibili adottabili ed alla loro modalità di attuazione. Quanto sopra ai sensi della D.G.R.T. n. 814/2016;

0

Preso atto che nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018, approvato con Delib. della G.C. n. 326/15 e successiva modifica approvata con Delib. della G.C. n. 255 del 03/11/2016, tra le misure contingibili indicate sono riportate, ai sensi della D.G.R.T. n. 814/2016, quelle individuate come interventi ICQA – modulo 2 che prevedono:

- Regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomasse. La misura prevede il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unita abitativa. Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato (≥ 63 %) e basse emissioni di monossido di carbonio (≤ 0,5 % = 5.000 ppm), ad esclusione delle stufe a pellet. La misura indicata risulta obbligatoria per il territorio comunale di Capannori ai sensi della D.G.R.T. n. 814/16 e non si applica per le aree collinari e montane del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri s.l.m.;
- Limitazioni alla circolazione dei veicoli. La misura prevede limitazioni temporanee alla circolazione su tutto il territorio comunale per le seguenti categorie di veicoli: veicoli diesel euro 0, euro 1 ed euro 2. E' fatta salva la possibilità di deroga alle limitazioni alla circolazione di cui sopra per alcune categorie di veicoli;

Preso atto che ai sensi del Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018, approvato con Delib. della G.C. n. 326/15 e successiva modifica approvata con Delib. della G.C. n. 255 del 03/11/2016, la durata di applicazione delle misure in precedenza indicate è fissata in n. 4 giorni naturali e consecutivi e che, qualora anche nel primo giorno successivo la scadenza dell'ordinanza sindacale si dovesse riproporre la condizione limite di cui sopra (necessità di attivazione di interventi ICQA – Modulo 2), la misura contingibile sarà reiterata per un pari periodo;

Ritenuto che le misure contingibili indicate nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018, approvato con Delib. della G.C. n. 326/15 e successiva modifica approvata con Delib. della G.C. n. 255 del 03/11/2016, nelle more della redazione ed approvazione di un nuovo PAC per l'anno 2019 e seguenti, possano essere prese quale utile riferimento per l'emissione della presente ordinanza e rispondono al dettato normativo della D.G.R.T. n. 814/2016;

Preso atto che in data 14/01/2019 con prot. n. 2841, ARPAT comunica che, ai sensi della D.G.R.T. n. 814/16, risulta necessario attivare le misure contingibili previste nel PAC relative agli interventi ICQA - modulo 2;

Preso atto delle condizioni meteorologiche che favoriscono la concentrazione degli inquinanti PM10 negli strati bassi dell'atmosfera per i prossimi giorni;

Preso atto dell'ordinanza sindacale n. 572/2010;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover emettere un provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico che prescriva l'attuazione delle misure contingibili relative agli interventi ICQA - modulo 2 di cui alla D.G.R.T. n. 814/2016;

Visto il D. Lgs. 155/2010;

Vista la L.R. 9/2010;

Vista la D.G.R.T. n. 1182/2015;

Vista la D.G.R.T. n. 814/2016;

Vista la Delib. della G.C. n. 326/15 e 255/16;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

Per il periodo temporale compreso dalle ore 00.00 del giorno 15 gennaio 2019 e fino alle ore 24.00 del giorno 18 gennaio 2019:

• il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unita abitativa. Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato (≥ 63 %) e basse emissioni di monossido di carbonio (≤ 0,5 % = 5.000 ppm), ad esclusione delle stufe a pellet. La misura indicata risulta obbligatoria per le parti del territorio comunale di Capannori poste a quota minore od uguale a 200 metri s.l.m. (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile);

Per il periodo temporale compreso dalle ore 07.30 alla ore 19.30 dei giorni 15, 16, 17 e 18 gennaio 2019 con valenza su tutto il territorio comunale ed in aggiunta a quanto disposto con ordinanza sindacale n. 572/2010:

• il divieto di circolazione stradale per le seguenti tipologie di veicoli:

Autovetture Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2;

Veicoli Merci < 35 quintali Euro 0, Euro 1, Euro 2

Veicoli Merci >35 quintali Euro 0, Euro 1, Euro 2

Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui al precedente punto i seguenti veicoli:

- veicoli dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile questi ultimi solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- veicoli adibiti all'igiene urbana;
- veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- Veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
- autobus in servizio di TPL.

SIRISERVA

la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora, le misurazioni della qualità dell'aria ambiente effettuate da ARPAT rilevino ulteriori superamenti dei limiti di inquinamento da PM10 stabiliti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle misure contingibili di cui alla D.G.R.T. n. 814/2016;

DISPONE

- La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Regione Toscana, ad ARPAT e all'Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca.

Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari;

AVVERTE

- Che, ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1190, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;
- Che ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento è in carico al Settore "SERVIZI ALLA CITTÀ (Dirigente Arch. Stefano Modena) presso l'Ufficio Pianificazione Urbanistica Politiche Ambientali (Responsabile del Procedimento Arch. Michele Nucci);
- Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;
- Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;

Capannori, lì 14 gennaio 2019

Il Dirigente del Settore "Servizi alla Città"

(Arch. Stefano Modena)



II)Sindago (Luca Menesini)